

REGOLAMENTO (CE) N. 1747/2000 DEL CONSIGLIO**del 7 agosto 2000****recante modifica del regolamento (CE) n. 2793/1999 su talune procedure di applicazione dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Sud Africa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato del regolamento (CE) n. 2793/1999 ⁽¹⁾ contiene errori materiali che è necessario correggere.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2204/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽²⁾ contiene nuovi elementi che riguardano l'allegato.
- (3) I codici della nomenclatura combinata che figurano in tale allegato dovrebbero essere adattati a quelli applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2793/1999 del Consiglio è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 agosto 2000.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

H. VÉDRINE

⁽¹⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 278 del 28.10.1999, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO

relativo ai prodotti di cui all'articolo 2

Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

Numero	Codice NC	Codice Taric	Designazione delle merci	Volume dei contingenti tariffari annui e tasso di crescita annuo ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Dazio del contingente tariffario (riduzione in %)
09.1803	0603 10 30 0603 10 10 0603 10 50		Orchidee fresche, dal 1° giugno al 31 ottobre Rose fresche, dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 1° novembre al 31 dicembre Crisantemi freschi, dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 1° novembre al 31 dicembre	500 t (tca 3 %)	50 NPF o 20 SPG ⁽³⁾
09.1805	0603 10 80		Altri fiori freschi, dal 1° giugno al 31 ottobre	600 t (tca 3 %)	50 NPF o 20 SPG ⁽³⁾
09.1807	ex 0603 10 80	30	Proteacee, dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 1° novembre al 31 dicembre	900 t (tca 5 %)	100
09.1809	0603 90 00		Altri	500 t (tca 3 %)	75 NPF
09.1811	0811 10 90		Fragole congelate	250 t (tca 3 %)	100
09.1813	2008 40 51 2008 40 59 2008 40 71 2008 40 79 2008 40 91 2008 40 99 2008 50 61 2008 50 69 2008 50 71 2008 50 79 2008 50 92 2008 50 94 2008 50 99 2008 70 61 2008 70 69 2008 70 71 2008 70 79 2008 70 92 2008 70 94 2008 70 99		Pere senza aggiunta di alcole Albicocche senza aggiunta di alcole Pesche senza aggiunta di alcole	40 000 t Peso lordo (tca 3 %)	50 NPF
09.1815	2008 92 59 2008 92 74 2008 92 78 2008 92 98		Miscugli di frutta, esclusa quella tropicale	18 000 t Peso lordo (tca 3 %)	50 NPF

Numero	Codice NC	Codice Taric	Designazione delle merci	Volume dei contingenti tariffari annui e tasso di crescita annuo ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Dazio del contingente tariffario (riduzione in %)
09.1817	2008 92 72		Miscugli di frutta tropicale	2 000 t Peso lordo (tca 3 %)	50 NPF
09.1819	2009 11 99		Succhi di arancia congelati	700 t (tca 3 %)	50 NPF
09.1821	2009 40 30 2009 70 11 2009 70 19 2009 70 30 2009 70 91 2009 70 93 2009 70 99		Succhi di ananasso Succhi di mela	5 000 t (tca 3 %)	50 NPF
09.1823	ex 2204 10 19 ex 2204 10 99	91, 99 91, 99	Vini spumanti	450 000 l (tca 5 %)	100
09.1825	2204 21 79 2204 21 80 2204 21 83 2204 21 84		Altri vini	32 000 000 l (tca 3 %)	100
09.1827	7202 41 10 7202 41 91 7202 41 99		Ferrocromo, contenente, in peso, più di 4 % di carbonio	515 000 t	100

⁽¹⁾ Tasso di crescita annuo (tca) = % del volume di base annuale.

⁽²⁾ Peso netto, a meno che non sia diversamente indicato.

⁽³⁾ Quello che dà come risultato il dazio più basso.»